COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMMOBILI

DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare nr. 17 del 28/06/2021

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale in regime di concessione, di locazione, di sublocazione, ove consentita dal contratto, di comodato o sub comodato.

2. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.

3. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le locazioni di unità immobiliari, destinate ad abitazione, in quanto regolate da disposizioni speciali in materia.

ART. 1 - TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI CONCEDIBILI A TERZI

1. Il Comune di Savignone è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE del Comune posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.
b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante concessione amministrativa.
c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività la cui utilizzazione da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione. Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario con provvedimenti che mantengono al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche alle quali il bene è deputato.
2. Il Comune d Savignone può concedere a terzi l'utilizzo, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente Regolamento, anche dei beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (quali locazione, affitto, comodato), ove ciò sia consentito dal relativo contratto
3. Tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui alle suddette categorie, risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali ee comunque nella disponibilità del Comune di Savignone, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni Persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che la legge non li assimili alle finalità istituzionali dell'Ente.
4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento di classificazione o declassificazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso, in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell'adozione del provvedimento.

ART. 2 - UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI

1. Gli immobili di proprietà comunale sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale. Ove sussista il pubblico interesse, previa deliberazione di Giunta Comunale congruamente motivata, i beni di proprietà comunale possono essere concessi quali sedi sociali ad enti, associazioni, fondazioni e comitati che, non avendo scopo di lucro, promuovano e tutelino interessi generali della comunità.

2. Il Comune può concedere in uso temporaneo, provvisorio, annuale o pluriennale, a terzi, a titolo oneroso e non, ai sensi del successivo art. 3, comma 2, taluni immobili di proprietà comunale o spazi negli stessi per le seguenti finalità:

- manifestazioni, conferenze, incontri e riunioni di carattere sociale, culturale, sportivo, politico, economico ed informativo;
- mostre artistiche e di interesse sociale;

- attività sociali, sanitarie, di volontariato, ricreative o di promozione turistica;
- attività atte a garantire pubblici servizi o radio telecomunicazioni, sul territorio comunale e non;
- attività di protezione e sviluppo ambientale e del territorio comunale;
- eventi culturali, ricreativi e manifestazioni di carattere espositivo;
- celebrazioni di matrimoni civili ed altri eventi privati;
- sedi di associazioni locali.

ART. 3 - FORME GIURIDICHE DI CONCESSIONE DEI BENI A TERZI

1. L'utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi giuridici tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente:
a) Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
b) Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
c) Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

2. L'utilizzo temporaneo da parte di terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa e da altri titoli autorizzativi e/o determine dell'ufficio comunale competente.

3. Il contenuto dell'atto deve essenzialmente prevedere:
a) l'oggetto, le finalità, il corrispettivo, l'obbligo di provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti, il rimborso delle spese sostenute dal Comune per costi amministrativi generali.
b) la durata e la possibilità di revoca della concessione per motivate ragioni di pubblico interesse;
c) l'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità per i danni a cose e persone, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei dipendenti e incaricati, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo;
d) la stipulazione da parte dell'assegnatario dell'assicurazione contro i danni a cose e persone.
e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso, in caso di concessione superiore a 12 mesi;
f) l'obbligo di prestare idonea cauzione al Comune; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell'art. 93, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

4. L'atto deve contemplare anche l'assunzione da parte dell'assegnatario dell'obbligo di volturare i contratti di utenza relativi al bene oppure, laddove questo risulti impossibile, l'assunzione degli oneri relativi; se non sia possibile, o risulti eccessivamente oneroso per l'Amministrazione comunale, tale entità è determinata forfettariamente anche in proporzione alle superfici assegnate rispetto alle superfici complessive dell'immobile dotato di contatori di cui il bene costituisce parte; nei casi anzidetti, è sempre possibile per l'assegnatario dotare il bene assegnato, a propria cura e spese, di specifici contatori, la cui installazione ed utilizzazione deve essere preventivamente approvata da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

5. L'Amministrazione comunale può anche concedere l'uso occasionale degli immobili di cui all'art. 1, comma 4, nel rispetto dei principi del presente regolamento e a fronte del pagamento di un canone forfettario e onnicomprensivo, il cui importo sarà rapportato al periodo di utilizzazione. Per uso occasionale ai fini del presente Regolamento si intende l'uso autorizzato per un numero massimo di 30 giorni.

6. L'Amministrazione comunale, per una migliore utilizzazione del proprio patrimonio e per garantire la massima partecipazione, può disporre l'uso plurimo degli immobili di cui all'art. 1, comma 4, e pertanto concederne l'uso a favore di più soggetti articolando i relativi periodi di fruizione; nei predetti casi gli obblighi dei concessionari saranno rapportati al periodo di uso assegnato.

7. Il canone forfetario sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI

1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale possono essere concessi in uso a soggetti terzi, comprese le persone fisiche, ovvero ad ogni persona giuridica, Ente, Associazione, o altra organizzazione, con particolari agevolazioni a persone fisiche residenti e persone giuridiche (associazioni, enti, istituzioni, comitati e società commerciali) aventi prioritariamente sede sul territorio comunale.

2. E' possibile concedere in comodato i beni immobili purchè il comodatario garantisca un corrispettivo sotto forma di compartecipazione degli utili, ovvero sotto forma di servizio, ovvero esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, ovvero di completamento e/o migliorative dell'esistente.

Art. 5 – DISCIPLINA DELL'USO DEI BENI IMMOBILI

Ai sensi delle disposizioni del presente Titolo, riguardante beni immobili destinati a finalità che vengono individuate le seguenti due categorie:

a) beni concessi per finalità commerciali, produttive o direzionali private;
b) beni concessi per tutte le altre attività.

Art. 6 – CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE, PRODUTTIVO, DIREZIONALE PRIVATO

1. Gli assegnatari dei beni ad uso commerciale, produttivo, direzionale privato, vengono scelti di norma mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso all'albo pretorio che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
2. Nei casi in cui rilevino immobili di particolare rilevanza e/o complessità si procede mediante procedura aperta.
3. La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso diverso dalla residenza, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 20%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell'Amministrazione.
4. I terreni comunali possono essere concessi in temporaneo uso direttamente a persone fisiche che ne facciano espressa richiesta a condizione che:

a) il valore stimato del canone di locazione o d'uso annuo non superi il valore di € 500,00
b) non sia prevista la trasformazione edilizia del terreno;

c) l'uso sia a termine e il titolo di godimento contempli la clausola di cessazione anticipata del rapporto, qualora l'Amministrazione Comunale necessiti di utilizzare il bene per propri fini.

Art. 7 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE COMMERCIALI, AZIENDALI O DIREZIONALI PRIVATE

1. Possono, in particolare, essere concessionari di beni immobili comunali per attività diverse da quelle commerciali, aziendali o direzionali private, anche nell'ambito di più ampi rapporti convenzionali con il Comune, prioritariamente:

a) ai sensi della Legge 11/08/1991, n. 266, sul Volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro provinciale che operino sul territorio comunale;
b) ai sensi degli artt. 1 e 9 della legge 8.11.1991 n. 381, le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale che operino sul territorio comunale e relativi raggruppamenti temporanei;
c) Le Fondazioni/enti aventi la qualifica formale di ONLUS che operino prioritariamente sul territorio comunale.

2. La concessione di beni immobili comunali sarà revocata qualora i soggetti di cui sopra non avviino la loro operatività entro sei mesi dalla concessione.

Art. 8 - CRITERI DI RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ATTIVITA' NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le fondazioni/enti aventi la qualifica formale di ONLUS e le cooperative sociali, iscritte negli albi ed elenchi di cui all'articolo precedente, possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio:

a) 85% per i soggetti operanti nei settori assistenziale e sanitario e più precisamente per i soggetti operanti in ambito socio-sanitario con riferimento alla terza età;
b) 50% per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza, e più precisamente per quanto riguarda minori e famiglie, disabilità, emarginazione, patologie gravi; nei predetti casi, la riduzione operata a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale sarà del 75%;
c) 40% per i soggetti operanti in attività finalizzate alla diffusione della cultura e delle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali, attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano;
d) 30% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, sportivo e aggregativo.

2. E' fatta deroga al presente articolo, per eventuali e diverse assegnazioni, che potranno essere concesse dall'amministrazione comunale a seguito di accurata valutazione, anche a titolo non oneroso.

Art. 9 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE, AZIENDALE O DIREZIONALE PRIVATO

1. I beni immobili sono concessi prioritariamente ad organismi di volontariato, associazioni, cooperative, che presentino richiesta, a fronte di specifico avviso pubblico, per ottenere spazi, in base ai seguenti elementi e requisiti, elencati in ordine di importanza:

a) riconoscimento della funzione svolta nel Comune come rilevante ai fini pubblici, secondo la normativa vigente, lo Statuto o i regolamenti;
b) corrispondenza delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto attraverso l'attività per la quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;

2. L'istruttoria delle richieste presentate per la concessione degli immobili a disposizione, dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.

3. Nel rispetto delle restanti disposizioni del presente regolamento, può prescindersi dalla necessità di specifica preventiva pubblicazione di Avviso quando l'assegnazione dei locali venga disposta nell'ambito di più ampia convenzione con l'Ente locale, conformemente alla normativa di settore vigente;del pari si prescinde dalla preventiva pubblicazione di Avviso qualora l'assegnazione dei locali, diversi da quelli già in uso dal Privato, venga disposta per esigenze dell'Amministrazione comunale.

ART 10 - GESTIONI CONDOMINIALI

1. Il Comune è condomino quando è proprietario di una o più unità immobiliari coesistenti con altre proprietà di terzi, nello stesso edificio.

2. I rapporti condominiali sono disciplinati dalle norme del Codice Civile nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

ART 11 - FONDI AD USO AGRICOLO E BOSCHIVO

1. I terreni rurali siti in zona agricola e relativi annessi, possono essere concessi in locazione con le norme stabilite dalla Legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modifiche (Norme sui contratti agrari).

2. Scopo della concessione è quello di favorire, attraverso l'uso della terra, lo sviluppo economico e sociale della popolazione nonché la tutela, la cura ed il miglioramento del patrimonio comunale di uso civico.

3. La concessione è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna sub concessione, pena la decadenza immediata della concessione. Il Comune può, prima della scadenza, revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per inadempienze del concessionario.

4. La cessazione della concessione si ha, oltre che per le cause sopra richiamate, anche:

- per morte del concessionario;
- per fine del periodo di concessione;
- per sopravvenuta diversa destinazione d'uso fatta dal concessionario e non espressamente autorizzata dal Comune;
- per rinuncia da parte del concessionario. La stessa deve essere presentata per iscritto al Comune ed avrà effetto con il 1° gennaio dell'anno successivo;
- per il venir meno dei requisiti.

5. I criteri per la determinazione del canone annuo di concessione vengono fissati dall'Amministrazione comunale. I canoni di concessione saranno aggiornati annualmente in base ai dati ISTAT.

6. La riscossione dei canoni avviene nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia di entrate patrimoniali.

7. Il concessionario è tenuto alla corretta coltivazione del fondo secondo il tipo di vocazione agraria del terreno come risultante dalla concessione, compreso il pascolo, lo sfalcio annuale, la pulizia dagli infestanti e quella degli accessi, la manutenzione del rustico ove esista. Il Concessionario non può mutare tipo di coltivazione, installare strutture e costruzioni di ogni genere, deviare acque, chiudere strade od accessi, operare modifiche alla morfologia del terreno dato in concessione senza il consenso espresso dell'Ente proprietario. È tenuto a mantenere efficienti i collegamenti con le strade comunali e a mantenere evidenziati i confini della concessione.

Art. 12 – DURATA CONTRATTUALE

1. La durata massima del contratto verrà stabilita al momento della stipula dall'amministrazione comunale e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Gli atti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, così come definiti dal presente Titolo, devono prevedere a carico dell'assegnatario:

A. l'obbligo di pagamento del canone per l'utilizzo;
B. l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
C. il pagamento delle utenze e delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti e delle spese condominiali;
D. ogni altra spesa che l'Amministrazione ha sostenuto per la consegna dell'immobile (pulizie, ecc.) o che ritiene di dover accollare al concessionario;
E. la stipulazione dell'assicurazione contro i danni a cose e persone;
F. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo deperimento d'uso accertabile successivamente al secondo anno;
G. L'obbligo di prestare idonea cauzione al Comune, che sarà stabilita dalla giunta a seconda della durata del contratto e dal valore dell'immobile; la cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nelle forme dell'art. 93, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

2. L'assegnatario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/08 nonché di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e loro s.m.i, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
3. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano la risoluzione/decadenza del rapporto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine, pari a 60 giorni.

ART. 14 - RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. La domanda per l'utilizzo temporaneo o provvisorio di ciascun immobile, sottoscritta dal richiedente persona fisica e/o legale rappresentante pro tempore dell'Ente e/o dell'associazione dovrà indicare:

a) l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
b) i tempi e l'orario di utilizzo;
c) i servizi e le attrezzature necessarie per realizzarlo;
d) l'attività e le manifestazioni da realizzarsi;
e) dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente Regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza, pubblici spettacoli e in altre materie inerenti l'uso;

f) dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

g) Per ottenere la concessione di un fondo ad uso boschivo o agricolo, è necessario essere residenti da almeno 36 mesi nel Comune di Savignone, non trovarsi in nessuna delle condizioni che per legge vietino di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

2. Successivamente alla concessione verrà stipulato tra le parti apposito atto avente la forma di scrittura privata non registrata alla quale sarà obbligatoriamente allegata una planimetria dell'immobile.

3. La consegna dell'immobile dovrà risultare da apposito verbale redatto dall'Ufficio competente e sottoscritto dal richiedente / legale rappresentante dell'Associazione.

4. Il concessionario verserà al Comune, per l'utilizzo, un equo compenso determinato dalla Giunta Comunale avuto riguardo al valore dell'immobile comparato ai prezzi di mercato per utilizzi analoghi o alternativamente un ritorno economico attraverso l'esecuzioni di lavori e manutenzioni realizzate sull'immobile stesso. L'utilizzo di immobili in caso di manifestazioni espletate in misura sussidiaria all'Amministrazione Comunale o per le sole attività riconosciute di promozione turistica per l'Ente, potrà essere concesso gratuitamente in patrocinio previa deliberazione di Giunta Comunale.

5. Qualora la concessione riguardi beni culturali e del paesaggio disciplinati dal Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la stessa dovrà essere rilasciata conformemente alla normativa in commento.
La società e/o l'associazione e/o l'ente concessionario di un bene specificamente compreso tra i beni culturali e del paesaggio sono espressamente vincolati alle norme ed alle prescrizioni previste al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 per tutta la durata della concessione e/o dell'autorizzazione comunale all'utilizzo.

ART 15 - PROCEDURE

1. Le domande di utilizzo delle strutture oggetto del seguente regolamento dovranno essere presentate:

A. di norma, almeno 15 giorni prima;
B. in caso di manifestazioni pubbliche soggette a specifiche licenze di pubblica sicurezza, almeno 60 giorni prima.

2. Tutte le richieste dovranno essere formulate avvalendosi dell'apposita modulistica che sarà predisposta dall'ufficio competente.

3. Nel caso di manifestazioni soggette a specifiche licenze di pubblica sicurezza, l'istanza dovrà contenere la dichiarazione che è stata presentata contestuale domanda all'ufficio competente.

4. La concessione all'utilizzo sarà rilasciata a cura dell'Area Organizzativa competente entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

5. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e disposto entro lo stesso termine indicato al comma precedente.

6. L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile per quelle domande che, pervenute fuori termine, non ricevano tempestivamente l'autorizzazione.

ART. 16 - RICHIESTA DI UTILIZZO PER GIORNI DETERMINATI

1. Per le strutture non date in concessione a terzi per durate annuali o pluriannuali, potrà essere concesso l'uso ad orari fissi o per determinate e definite manifestazioni.

2. La domanda dovrà contenere:

- l'attività proposta e le finalità che si intendono perseguire;
- le modalità ed il periodo temporale di utilizzo del bene;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile;
- dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti inerenti e conseguenti l'utilizzo delle strutture;
- dichiarazione di aver preso visione degli spazi e che gli stessi risultano idonei all'uso ed impegno a riconsegnarli nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti;
- dichiarazione di esonero per il Comune da ogni responsabilità civile o danni che possono verificarsi a persone o cose non dipendenti da fatto o colpa del Comune nel corso dell'evento e durante l'utilizzo degli immobili/ sale, compresa l'incolumità e la salute delle persone utilizzatrici dei beni;
- dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di essere a conoscenza di ogni disposizione ivi contenuta.

Detta istanza dovrà essere altresì corredata:

- per gli Enti e/o le Associazioni legalmente riconosciute: dalla copia dell'atto costitutivo e dallo Statuto Sociale;
- per i Comitati Spontanei: dichiarazione di responsabilità circa il carico di oneri finanziari discendenti dall'attività perseguita.

3. La priorità nell'utilizzo temporaneo degli immobili verrà concessa alle Associazioni locali. In ordine alla presentazione delle domande, farà fede la data di protocollo.

4. Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di apposita tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale e, sussistendone i requisiti, del presente regolamento godendo, sussistendone i requisiti, delle agevolazioni ivi previste. Alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, questa si intende cessata di pieno diritto, con obbligo del concessionario, di riconsegna del bene nel medesimo stato quando fu consegnato, salvo gli interventi autorizzati.

5. Le concessioni in oggetto sono direttamente rilasciate dal Responsabile del Servizio competente, salvo i casi in cui la Giunta voglia concedere il previo patrocinio. Il Responsabile del Servizio comunicherà agli interessati l'esito delle domande di utilizzo.

6. E' fatto espresso divieto di sub concessione, di comodato, di cessione di credito e di qualsiasi atto o comportamento teso a modificare la qualità del concessionario, il quale è tenuto a sua cura e spese a munirsi di ogni licenza e/o autorizzazione prevista per l'evento.
Nel caso di diffusione di musica di qualunque tipo essa è consentita esclusivamente nel rispetto degli orari di diffusione e del grado di volume stabilito dalla normativa vigente in materia nonché dell'obbligo degli interessati di munirsi del permesso SIAE.
I beni verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano ed i soggetti beneficiari non potranno, durante l'utilizzo avanzare lamentele e/o pretese per eventuali carenze e difetti del bene, esistenti al momento del rilascio della concessione, intendendosi esonerato il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa. Il concessionario è tenuto alla riconsegna del bene entro le ore 12.00 del giorno successivo all'evento nello stato di fatto in cui era stato consegnato.

7. L'eventuale pagamento delle somme dovute per l'utilizzo degli immobili, unitamente al rilascio dell'eventuale deposito cauzionale, dovrà avvenire anticipatamente (di norma almeno 5 giorni prima dell'utilizzo) presso la Tesoreria comunale o attraverso bonifico bancario o versamento postale.

8. Il deposito cauzionale sarà restituito dietro richiesta successivamente allo svolgimento della manifestazione e successivo sopralluogo da parte dell'Ufficio competente che non abbia riscontrato danneggiamenti.

ART 17 - UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI PER CONVEGNI, ESPOSIZIONI, MOSTRE E CERIMONIE CIVILI

1. Il comune di Savignone mette a disposizione gli immobili comunali o parte di essi, per l'organizzazione di incontri, conferenze, mostre, convegni e, per coloro che lo desiderino, la sala consigliare ed il parco del palazzo comunale per i soggetti che vogliano sposarsi civilmente.
2. Le tariffe di utilizzo saranno stabilite dalla giunta comunale.
3. I richiedenti, dovranno essere a conoscenza che non è ammessa la presenza nelle sale di un numero di persone superiore a quanto previsto dai provvedimenti di agibilità rilasciati dalle competenti autorità.
4. Per incontri, conferenze, convegni, sarà necessario specificare il programma definitivo della manifestazione, indicando i giorni e le ore per cui è stata richiesta la disponibilità degli immobili, e dovrà rispettare le norme in tema di diritto d'autore, SIAE, e munirsi a propria cura e spesa di tutelare le licenze e le autorizzazioni previste, nonché di ottenere le liberatorie "ai fini del rispetto della privacy" dei relatori o di chiunque intervenga nell'evento/convegno in cui viene richiesta la registrazione, intendendo esclusa ogni responsabilità del Comune di Savignone per eventuali omissioni o inosservanze alle disposizioni di legge.
5. Qualora il richiedente affidi l'organizzazione della manifestazione ad un'agenzia di servizi, è tenuto a comunicarne il nominativo e i contatti telefonici, fermo restando che gli obblighi verso il Comune restano comunque in capo al richiedente.
6. Qualora il terzo cui è consentito l'utilizzo delle strutture/ sale necessiti di servizi aggiuntivi utili allo svolgimento della manifestazione e non inclusi nell'atto concessorio dovrà provvedere in proprio previa comunicazione all'Ufficio di competenza.

7. L'installazione e/o l'utilizzazione anche temporanea di qualsiasi apparecchiatura nei locali concessi in uso è consentita dopo specifica autorizzazione concessa dall'Ufficio competente previa valutazione delle compatibilità impiantistiche e nel rispetto delle norme di sicurezza.
8. Per le cerimonie civili, i nubendi, per usufruire dei locali, devono concordarne la data con l'Ufficio dello Stato Civile e successivamente inoltrare richiesta scritta all'Ente.

9. Ai richiedenti è consentito:
- addobbare i locali con fiori;
- utilizzare durante la cerimonia musica dal vivo o registrata, purché preventivamente autorizzata dalla SIAE;
- fare foto e riprese video;
- gettare il riso esclusivamente all'esterno del palazzo comunale.

10. Non è invece consentito:
- gettare riso, pasta, coriandoli, stelle filanti, petali di fiori o altro all'interno della sala o comunque all'interno del municipio;
- sparare mortaretti all'interno della sala e all'esterno in strada o nel parco.

11. Qualsiasi danno arrecato ai locali in occasione della celebrazione del matrimonio verrà addebitato ai richiedenti.

ART. 18 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la concessione degli immobili si valuterà:

- l'oggettiva disponibilità dell'immobile;
- la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente locale o di altro ente che ordinariamente utilizzi l'immobile;
- la rilevanza sociale dell'utilizzo, iniziativa o manifestazione.

Art. 19 - ONERI DI MANUTENZIONE

1. L'ordinaria manutenzione del bene oggetto di affidamento è sempre a carico dell'assegnatario.

2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, potrà essere dedotta in contratto l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché i lavori siano accessori rispetto all' oggetto principale (godimento del bene) ed il relativo importo non superi l'importo del canone. Ogni adempimento amministrativo propedeutico alla realizzazione degli interventi sopra richiamati, ivi compresa l'acquisizione di atti di assenso, rilasciati dal Comune o da altri Enti, dovrà essere assolto a cura e spese dell'assegnatario. L'utilizzatore potrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale a eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli dedotti in contratto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del presente articolo, con particolare riferimento a quelle indicate nel comma 4.

3. In caso di esecuzione di interventi, il progetto dettagliato dei singoli interventi sarà sottoposto preventivamente all'Ufficio tecnico comunale che valuterà, tra l'altro, la congruità tecnica-estimativa del progetto stesso.

4. Le opere e le migliorie derivanti da eventuali lavori, autorizzati anche sotto l'aspetto edilizio e sanitario, e realizzati per una migliore funzionalità della gestione del bene, resteranno di proprietà del Comune a seguito di positivo collaudo a cura dell'Ufficio tecnico comunale, senza diritto di rimborso delle spese sostenute dall'assegnatario per la loro esecuzione, quantificati con computo metrico dall'Ufficio tecnico comunale, con soli effetti sulla durata dell'affidamento e/o sull'entità del canone di utilizzo.

Art. 20 - DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E DI SUB CONCESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione.

2. L'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di concessione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione.

Art. 21 – ESTINZIONE, RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:
   a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto nel termine il subingresso nella concessione o per morte del conduttore, qualora non ricorrano i presupposti di legge per il prosieguo del rapporto in capo ad altri soggetti;
   b) scioglimento della società in presenza dei presupposti di legge;
   c) perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione;
   d) perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento in presenza dei presupposti di legge;
   e) il venir meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'amministrazione, ovvero per cause naturali;
   f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.

2. Il Concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

3. Costituisce grave inadempimento, che darà luogo alla decadenza della concessione, l'inosservanza di uno o più obblighi dettati dal presente Regolamento. Costituiscono, altresì, motivo di decadenza l'eventuale realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli interventi realizzati senza autorizzazione dell'Ente.

4. L'Ente può rientrare in possesso della struttura data in uso, senza che questo comporti oneri o aggravi di alcun genere nei confronti del concessionario, in caso di negligenza o inadempienza di quest'ultimo.

5. L'Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse, di pubblica sicurezza, per accertato uso difforme della

struttura, in osservanza del presente regolamento che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

ART. 22 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SANZIONI

1. Il Responsabile del Servizio competente ed il Sindaco possono revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza e/o per accertato uso difforme della struttura, e/o inosservanza del presente Regolamento.

2. Nessuna penale è riconoscibile all'utilizzatore in conseguenza della revoca di cui al precedente comma.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare l'irrogazione di una sanzione dal minimo di € 50,00= al massimo di € 500,00= oltre al recupero coattivo di canoni non versati.

Art. 23 - RESPONSABILITA'

1. Le Società, Associazioni, gli Enti o coloro che a qualsiasi titolo sono concessionari, saranno ritenuti direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno che dovesse derivare all'impianto e alle relative attrezzature, o all'immobile, da ogni azione ed omissione dolosa o semplicemente colposa, nonché per danni a terzi durante l'utilizzo.

2. Ai concessionari farà altresì carico l'obbligo, conformemente al presente regolamento, durante lo svolgimento di tutte le loro attività, della custodia e della vigilanza dell'immobile concesso e relative pertinenze ed attrezzature, nonché l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile, per danni a persone e/o cose, che dovessero derivare dall'uso dell'impianto o dello stabile, ivi compresi i danni a terzi.

3. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione Comunale per effetto della concessione.

ART. 24 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO BENI MOBILI

1. Per l'autorizzazione all'uso di beni mobili, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, quali ad esempio tavoli, sedie, videoproiettore, videoregistratore ecc., la competenza al rilascio è del Responsabile del Servizio consegnatario del bene, il quale provvede, in base alle richieste pervenute, in ordine di protocollo ed in base alla disponibilità dello stesso.

2. La domanda presentata dovrà pervenire al protocollo almeno 7 giorni prima la data di effettivo utilizzo.

ART. 25 - RITIRO CHIAVI

Il giorno fissato per l'utilizzo o il giorno precedente, previo accordo con l'Ufficio competente, il concessionario e/o persona incaricata con formale delega corredata da documento d'identità e codice fiscale del delegante e del delegato potrà effettuare il ritiro di eventuali chiavi presso lo stesso.

ART. 26 - REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune di riserva la più ampia facoltà di revocare le concessioni rilasciate per l'uso di immobili di proprietà per motivi di pubblico interesse e/o istituzionali, senza che i concessionari nulla possano eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 27 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti disciplinanti la materia.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I rapporti di concessione ovvero convenzione già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano, fino al loro rinnovo, ad essere disciplinati alle condizioni proprie originarie.
2. Alle domande pervenute all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento nonché alle concessioni ovvero convenzioni scadute, il cui rinnovo non è ancora stato approvato, nelle more dell'approvazione del medesimo saranno applicate le condizioni ivi contenute con il conseguente adeguamento delle previgenti previsioni contrattuali/convenzionali.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della Deliberazione Consiliare.

2. Dello stesso verrà curata la conoscenza a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.